REGOLAMENTO (CEE) N. 633/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1975

relativo alle prove documentali da produrre per l'importazione di tabacco grezzo o non lavorato « flue cured » del tipo « Virginia », originario di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3058/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia », originario di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che per il tabacco di cui al predetto regolamento, le regole di origine sono state definite per quanto riguarda le condizioni alle quali tale prodotto acquisisce il carattere di prodotto originario, la giustificazione di tale carattere e le modalità di controllo, dal regolamento (CEE) n. 3106/74 della Commissione, del 5 dicembre 1974 (2);

considerando che un certo quantitativo di tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia », originario di paesi in via di sviluppo si trova depositato, per ragioni di pratica commerciale, nei depositi doganali della Comunità a contare da una data anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3058/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974; che all'esportazione di tale tabacco dai paesi in via di sviluppo, non è stato rilasciato il certificato di origine formula A;

considerando che è pertanto opportuno stabilire che per tale tabacco venga utilizzata una prova documentale diversa da quella prevista dal regolamento (CEE) n. 3106/74 della Commissione, del 5 dicembre 1974, e la formula di attestazione di autenticità prevista dall'articolo 31 del predetto regolamento venga sostituita con il risultato di analisi effettuata dalle autorità dello Stato membro di importazione, qualora le autorità doganali dello Stato d'importazione giudichino necessaria l'analisi;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A titolo eccezionale, il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia » della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune, originario di paesi in via di sviluppo conformemente alle regole del regolamento (CEE) n. 3106/74 della Commissione, del 5 dicembre 1974, e che al 1° marzo 1974 si trova depositato nella Comunità in regime di deposito doganale, può essere ammesso nella Comunità al beneficio del regime preferenziale previsto dal regolamento (CEE) n. 3058/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, previa presentazione ai servizi doganali dello Stato membro di importazione, di una prova documentale atta a dimostrare, a giudizio di detti servizi, che il prodotto risponde alle condizioni previste dal predetto regolamento della Commissione.

Articolo 2

Nei casi di cui all'articolo 1, la formula di attestazione di autenticità prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3106/74 della Commissione, del 5 dicembre 1974, qualora le autorità doganali dello Stato d'importazione giudichino necessaria l'analisi, è sostituita dal risultato di detta analisi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 150.
(2) GU n. L 336 del 16. 12. 1974, pag. 1.